

L'Unione dipende fortemente dall'importazione di tale prodotto. Dato che la vitamina D3 è ottenuta dalla lanolina mediante un processo rigoroso, non sussistono preoccupazioni per la salute pubblica connesse alla sua importazione. È pertanto opportuno autorizzare nuovamente l'importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina e introdurre la voce appropriata all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

- (4) Le capsule di gelatina indurita o di gelatina non indurita sono prodotte a partire da gelatina mediante trattamento termico potenziato. Tale gelatina dovrebbe pertanto soddisfare le condizioni di importazione per la gelatina, quali la prescrizione che tali prodotti siano originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata la loro esportazione nell'Unione e la fornitura delle garanzie sulla fabbricazione delle materie prime a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Tuttavia, poiché il rischio per la salute pubblica associato agli stabilimenti che fabbricano tale gelatina è trascurabile, le capsule di gelatina dovrebbero essere esenti dalle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione relativamente agli stabilimenti e alla certificazione, tranne, per quanto riguarda la certificazione, quando sono ottenute da ossa di ruminanti conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (5) Gli articoli 3, 5, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevedono prescrizioni per l'importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o codici SA di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. È opportuno chiarire quali siano i codici applicabili a tali merci al fine di evitare ambiguità. È altresì opportuno aggiungere i codici mancanti ed eliminare i codici superflui o non pertinenti.
- (6) Il polline di fiori, classificato con il codice NC ex 1212 99 95, può rappresentare un rischio per la salute pubblica a causa della presenza di residui di contaminanti ambientali, analogamente ad altri prodotti apicoli. Al polline di fiori dovrebbero applicarsi prescrizioni per l'ingresso nell'Unione analoghe a quelle previste per gli altri prodotti apicoli.
- (7) Il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ modifica l'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 estendendo a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, e non solo agli oloturoidei, la possibilità prevista all'articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all'obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/625, che specifica le condizioni di tale deroga, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti composti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ devono essere originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (9) Alla luce dei rischi per la salute degli animali connessi ai prodotti a base di colostro e dell'assenza di trattamenti efficaci per ridurre tali rischi, i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro dovrebbero provenire da paesi da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di colostro. Inoltre i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro non dovrebbero più poter essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

